

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. Quarta Ter.

Numero di Registro Generale: Ricorso n. 7063/2025 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 7962/2026 REG. PROV. CAU. del 4/05/2026.

Parte Ricorrente: Scognamiglio Valeria

Amministrazioni Intimate: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Formez Pa e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, non costituito in giudizio.

Con il ricorso introduttivo si impugnava e si chiedeva l'annullamento:

- del bando del “*Concorso pubblico per il reclutamento di n. 10 (dieci) unità di personale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore delle persone con disabilità con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, categoria A, posizione economica “F1”*”, pubblicato in data 18.4.2024;
- della graduatoria dei vincitori del concorso relativo al bando impugnato, pubblicata sul portale *Inpa* il 15.05.2025;
- dell'elenco idonei del concorso relativo al bando impugnato;
- della prova orale del 19 marzo 2025 – colloquio interdisciplinare – con particolare riguardo dei quesiti n. 1 n. 3 n. 4 n. 5;
- della formula “Non idoneo/a” abbinata al codice della domanda inoltrata dalla sig.ra Scognamiglio, come da affissione cartacea posta presso il Dipartimento per le persone con disabilità - Presidenza Consiglio dei Ministri - all'esito della prova orale il giorno 19.03.2025;
- dei quesiti n.1, n.3, n.4 e n. 5, così come somministrati alla candidata e del relativo atto della Commissione Ripam e/o Formez e/o della Commissione Esaminatrice (o di altro organo competente) di approvazione e di inserimento degli stessi quesiti nel novero di quelli oggetto della prova e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;
- dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale redatti dalla Commissione nella parte in cui ledono la ricorrente;
- degli atti e dei verbali della prova orale tenuta dalla ricorrente nella parte in cui la ledono;
- di verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente;
- delle schede e delle griglie e dei criteri di valutazione di valutazione prova orale parte ricorrente e della busta sorteggiata che ledono parte ricorrente;
- della delibera n. 34 del 2024 della Commissione RIPAM del 31 luglio 2024;

- delle istruzioni per le prove orali emanate dalla Commissione RIPAM in data 28.2.2025;
- del mancato riscontro alle istanze di accesso agli atti formulate;
- di tutti gli atti, verbali, griglie, delibere, documenti e note depositati, e non conosciuti, anche *in parte qua* ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come vincitrice e/o idonea nel concorso in parola;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, pur se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque depositati in atti, con ampia riserva di proporre motivi aggiunti;

Con il ricorso per motivi aggiunti si impugnavano e si chiedeva l'annullamento:

- del riscontro all'istanza di accesso agli atti riscontrata in data 27 maggio 2025 e, segnatamente:
- del Verbale n. 1 del «*Concorso pubblico per il reclutamento di n. 10 (dieci) unità di personale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore delle persone con disabilità con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, categoria A, posizione economica "F1"*» di Insediamento della Commissione; - del Verbale n. 31 della medesima Commissione di «*verifica dei punteggi*»; del Verbale n. 33 della medesima Commissione avente ad oggetto la seconda seduta della prova orale nella quale è stata valutata parte ricorrente; del Verbale n. 34 della Commissione nel quale si riporta la graduatoria finale di merito dei soli vincitori;
- dell'allegato 1 B contenente l'elenco dei candidati vincitori e degli idonei al concorso;
- del rigetto, anche tacito, dell'istanza in via di autotutela inoltrata da parte ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e di ogni altro atto riportato anche in allegato al fascicolo e citato nel presente atto e che formalmente si impugnano.

MOTIVI DI DIRITTO spiegati nel ricorso introduttivo:

I. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il primo motivo di diritto si focalizza sulla violazione del bando di concorso, considerato la *lex specialis* della procedura che vincola rigidamente l'azione amministrativa senza margini di discrezionalità. La ricorrente lamenta che i quesiti estratti dalla busta n. 19 durante la prova orale del 19 marzo 2025 fossero illegittimi per difformità rispetto alle materie e alle modalità d'esame prescritte. Nello specifico, il quesito sulla riforma del PNRR avrebbe indebitamente spaziato su temi come il "progetto di vita" e le unità abitative, laddove il bando limitava l'argomento al solo sistema di accertamento delle condizioni di disabilità. Anche il quesito riguardante il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e l'Osservatorio Nazionale è ritenuto nullo, in quanto

formulato in modo eccessivamente specifico e fuorviante rispetto alla genericità delle indicazioni contenute nel bando. Per quanto concerne la lingua inglese, si contesta la violazione dell'art. 7, il quale prevedeva una "conversazione" di livello B1: alla candidata è stata invece imposta la lettura, la traduzione e la risposta a una domanda chiusa sui benefici dei parchi pubblici di Londra, modalità ritenuta del tutto estranea al concetto di colloquio linguistico. Infine, la domanda sulle impostazioni privacy dei social media viene censurata poiché non attinente all'accertamento delle competenze digitali e delle tecnologie informatiche previste dalla normativa concorsuale.

II. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Questo motivo censura l'irragionevolezza dell'azione amministrativa, evidenziando come la Commissione sia andata oltre le previsioni del bando, agendo in modo arbitrario e causando un danno irreparabile alla sfera giuridica della ricorrente. Viene messa in luce una palese contraddittorietà: la ricorrente, avvocato specializzato nel sostegno a persone con disabilità, possedeva un profilo professionale perfettamente coincidente con quello di "specialista giuridico legale finanziario" richiesto, oltre ad aver ottenuto il massimo punteggio possibile (30 punti) nella valutazione dei titoli. Risulta quindi illogico e sintomatico di un eccesso di potere che una candidata con tali qualifiche sia stata dichiarata inidonea a favore di figure professionali meno affini al profilo bandito, come architetti o psicologi.

III. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS; VIOLAZIONE DPR 94 487 VIOLAZIONE D.LGS. 165/2001.

La doglianza riguarda qui la mancata assegnazione di un punteggio numerico all'esito della prova orale, in aperta violazione sia della *lex specialis* sia della normativa generale sui concorsi pubblici (D.P.R. 487/94 e D.Lgs. 165/2001). Il bando stabiliva chiaramente che la commissione avrebbe dovuto attribuire un punteggio massimo di 30 punti per la prova orale, finalizzato alla redazione di una graduatoria basata sulla somma dei voti ottenuti nelle diverse fasi. Invece, per la ricorrente è stata utilizzata la sola dicitura "Non idoneo/a", privandola della possibilità di conoscere la propria valutazione numerica e di concorrere per un posizionamento nella graduatoria degli idonei non vincitori, diritto garantito dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.

IV. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I PARTECIPANTI AL CONCORSO.

Il ricorso evidenzia una discriminazione nei criteri di valutazione applicati dalla Commissione. Mentre per la maggior parte dei candidati è stato espresso un voto numerico che ha permesso l'inserimento in graduatoria, alla ricorrente (e ad altri due soli partecipanti) è stata applicata una diversa modalità di giudizio basata sulla semplice inidoneità. Questo agire disomogeneo è ritenuto

illegittimo poiché lede il principio di parità di trattamento e l'affidamento che il privato ripone nella correttezza dell'operato della Pubblica Amministrazione.

V. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE. D.LGS. 2001/165

Si contesta la violazione delle innovazioni procedurali introdotte dal Decreto-Legge n. 25 del 14 marzo 2025, che ha riformato le modalità di composizione delle graduatorie concorsuali. La nuova norma impone la pubblicazione contestuale di tre versioni della graduatoria: quella di merito "pura" basata sulle sole prove, quella integrata con i titoli e quella finale comprensiva di riserve e preferenze. L'Amministrazione si sarebbe invece limitata a pubblicare solo la graduatoria dei vincitori e una generica nota sugli idonei (dalla posizione 11 alla 23), senza renderne noti i voti e i nominativi, violando i principi di trasparenza, pubblicità e minimizzazione dei dati personali previsti dalla riforma.

VI. ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO ALL'ART. 7.

L'ultima censura colpisce direttamente una clausola del bando, ritenuta contraddittoria e illegittima. L'art. 7 prevede il superamento della prova orale con un punteggio di almeno 19/30, ma la norma risulta in contrasto con altri articoli del bando stesso e con le leggi primarie (D.P.R. 487/94 e D.Lgs. 165/2001) nella misura in cui non chiarisce come tale soglia si integri con il meccanismo della somma complessiva dei punteggi. Questa incertezza normativa avrebbe permesso alla Commissione di eludere l'obbligo di attribuire un voto numerico finale, rendendo il bando illegittimo nella parte in cui ha prodotto l'esclusione della ricorrente senza una valutazione quantificabile.

MOTIVI DI DIRITTO spiegati nel ricorso per motivi aggiunti:

I. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ' IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

In questo motivo si approfondisce l'illegittimità della prova orale sulla base del verbale n. 11 del 19 marzo 2025. La ricorrente evidenzia come la Commissione abbia formulato domande non conformi al bando di concorso, in particolare riguardo alla riforma PNRR, soffermandosi su aspetti relativi al "progetto di vita" e alle unità abitative che esulavano dalle materie previste, ovvero l'accertamento delle condizioni di disabilità. Viene inoltre contestata la prova di lingua inglese: sebbene il bando prevedesse una "conversazione", alla candidata è stata richiesta la lettura e traduzione di un testo sui parchi di Londra, modalità che non permette un reale accertamento delle competenze linguistiche dinamiche richieste dalla *lex specialis*. Analogamente, il quesito n. 5 sulla privacy nei social media è ritenuto nullo poiché estraneo alle competenze informatiche e digitali propriamente dette previste dal bando.

II. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Questo motivo censura l'irrazionalità complessiva della valutazione, aggravata dal fatto che la ricorrente vantasse un profilo professionale (avvocato specializzato nel sostegno) perfettamente aderente a quello di "specialista giuridico legale finanziario". Si rileva un'ingiustizia manifesta nel giudizio di inidoneità, specialmente considerando che la candidata aveva ottenuto il massimo punteggio nei titoli (30 punti). La Commissione avrebbe agito con eccesso di potere, travisando i fatti e violando il principio del legittimo affidamento, escludendo una figura con competenze specifiche a vantaggio di candidati con profili meno attinenti alle materie di concorso.

III. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS; VIOLAZIONE DPR 94 487 VIOLAZIONE D.LGS. 165/2001.

La censura si sposta sulla mancata attribuzione di un punteggio numerico alla prova orale. L'analisi dei verbali ha confermato che alla ricorrente è stata assegnata la sola dicitura "Non idoneo/a", privandola di un voto espresso in trentesimi. Tale omissione viola l'art. 3 del bando e la normativa generale (D.P.R. 487/94), che impongono l'assegnazione di punteggi quantificabili per consentire la formazione di una graduatoria basata sulla somma aritmetica dei voti delle singole prove e dei titoli. Questa condotta ha impedito alla ricorrente di essere inserita tra gli idonei non vincitori, limitando il suo diritto alla trasparenza e al corretto svolgimento della procedura.

IV. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I PARTECIPANTI AL CONCORSO.

Viene denunciata una grave disparità di trattamento poiché la Commissione ha utilizzato criteri difformi tra i candidati. Mentre alla maggior parte dei partecipanti è stato attribuito un punteggio numerico, alla ricorrente è stato applicato un giudizio puramente qualitativo di inidoneità. Tale divergenza procedurale rende illegittima l'intera graduatoria dei vincitori, in quanto non basata su parametri di valutazione omogenei e trasparenti per tutti i concorrenti, ledendo il principio di equità che deve guidare l'azione amministrativa.

V. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE. D.LGS. 2001/165.

Il motivo riguarda l'inosservanza delle recenti innovazioni introdotte dal D.L. 25/2025 riguardanti la trasparenza nelle graduatorie. La legge impone che le graduatorie siano pubblicate in tre versioni distinte (merito puro, integrata con titoli, finale con riserve) per garantire la verificabilità dei criteri meritocratici. L'Amministrazione, omettendo la pubblicazione dei nominativi e dei voti degli idonei nelle posizioni successive alla decima, ha agito in contrasto con questi nuovi obblighi di pubblicità e con il principio di minimizzazione dei dati personali correttamente inteso.

VI. ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO ALL'ART. 7.

Infine, si contesta la legittimità costituzionale e amministrativa dell'art. 7 del bando nella parte in cui fissa una soglia di 19/30 per il superamento della prova orale senza armonizzarla con il meccanismo complessivo del punteggio. Tale previsione risulta contraddittoria rispetto agli articoli che prevedono la somma dei punteggi per titoli ed esami, creando un'incertezza normativa che ha permesso alla Commissione di eludere l'obbligo di una valutazione numerica precisa, in difformità dalle leggi primarie dello Stato.

CONTROINTERESSATI:

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria relativa al Concorso pubblico per il reclutamento di n. 10 (dieci) unità di personale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore delle persone con disabilità con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, categoria A, posizione economica "F1". L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

In esecuzione dell'ordinanza n. 07962/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 07962/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n. 07063/2025 REG. RIC.

L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa

<https://www.giustizia-amministrativa.it/>